

Lungo cammino verso la libertà

Corso introduttivo alla conoscenza dei diritti umani e delle loro violazioni

La pena di morte

XXV° INCONTRO



Occorre porsi due domande

La pena di morte è giusta?

La pena di morte è utile?

Per rispondere si deve affrontare il problema da diversi punti di vista

etico

utilitaristico

religioso

giuridico

politico

logico

Partendo da ognuna di queste sei prospettive si possono trovare motivazioni a favore o contrarie alla pena di morte

PUNTO DI VISTA ETICO

FAVOREVOLI

È giusto il principio che a chi toglie la vita venga tolta la vita (legge del taglione).

Giustizia = uguaglianza di trattamento è la posizione di Kant il quale afferma che essendo la persona sempre fine e mai mezzo, non bisogna usare la morte di una persona come deterrente per intimidirne altre, si deve uccidere non per motivi utilitaristici ma per il principio etico che chi uccide deve essere ucciso.

Anche Hegel ha la stessa posizione ma la giustifica in modo diverso:

lo Stato può togliere la vita perché non esiste un diritto naturale alla vita, il diritto è solo prodotto dello Stato (Stato Etico)

CONTRARI

Dichiarazione Universale: art. 3 “**Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona**”. È giusto il principio che la vita è il valore supremo dell'uomo nessuno può toglierla chi lo fa è un assassino anche se a farlo è lo Stato. Non si può uccidere per vendetta. La legge del taglione è barbara, se la persona è un fine anche gli assassini sono persone perciò non devono essere uccisi. Esiste il diritto naturale alla vita che non dipende dallo Stato e che lo Stato e deve tutelare (giusnaturalismo)

Art. 5 “**nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamento o punizioni crudeli inumani o degradanti**”. La pena di morte è crudele, l'attesa nel braccio della morte è terribile.

PUNTO DI VISTA RELIGIOSO

```
graph TD; A[PUNTO DI VISTA RELIGIOSO] --> B[FAVOREVOLI]; A --> C[CONTRARI];
```

FAVOREVOLI

CONTRARI

L'antico testamento ammette
la pena di morte

Il Comandamento dice “non
uccidere”, la vita è sacra
perché è dono di Dio

La posizione della Chiesa cattolica oggi è nettamente
contraria alla pena di morte

ISLAMISMO

Il Corano

La Sharia (legge islamica)

Prevede la pena di morte in
diversi casi

Pena di morte se non
rispettano i diritti di Dio

Fornicazione
(relazioni
sessuali tra
persone non
autorizzate
dalla legge)
lapidazione

Brigantaggio con
omicidio (crocefissione)

Ribellione all'autorità legittima dell'Islam

Apostasia (abbandono dell'Islam per
altra religione)

L'Islam si trova in difficoltà ad abolirla perché
prevista dal Corano e dalla Sharia

BUDDISMO

La sua dottrina base è la non violenza


Da qui discende



Non nuocere, non solo all'uomo, ma a nessun
essere vivente



Rifiuto della pena di morte



PUNTO DI VISTA GIURIDICO

FAVOREVOLI

Gli assassini non sono rieducabili, chi l'ha fatto una volta può rifarlo

Gli errori giudiziari sono evitabili: la pena di morte deve essere data solo dopo regolari processi con tutte le garanzie

Tenere in carcere gli assassini è dispendioso, meglio ucciderli

CONTRARI

I documenti internazionali oltre a tutelare il diritto alla vita prevedono la funzione rieducativa della pena che è inconciliabile con la pena di morte

Soltanto in Usa nel 1984 sono stati giustiziati 23 innocenti. Famoso è il caso di Sacco e Vanzetti, i due italiani anarchici giustiziati innocenti nel 1927

Non si può privare della vita per motivi economici

Convenzione sui Diritti dell'Infanzia
art. 37


“... né la pena capitale né l'ergastolo senza possibilità di rilascio debbono essere applicate per reati commessi da persone sotto i 18 anni”

Iraq: bambini kurdi
fucilati

Gli USA
condannano a
morte persone
minori all'epoca del
reato

Arabia Saudita: minorenne ucciso per
bestemmia

La pena di morte è usata in modo arbitrario non solo per l'omicidio ma anche



indietro

Ci sono processi iniqui

Spesso senza un
legale

Confessioni estorte
con la tortura

Influenzati da
fattori razziali o
economici

Tra i contrari C. Beccaria si serve di un argomento giuridico-politico (argomento contrattualistico)

Nello stato di natura c'è il diritto alla vita quando "si fa" il contratto sociale e si forma la società e lo Stato l'individuo non rinuncia al diritto alla vita che lo Stato non può toccare

Rousseau favorevole alla pena di morte sostiene invece che

Il rinunciare al proprio diritto alla vita tutela la vita stessa dagli assassini

PUNTO DI VISTA LOGICO

FAVOREVOLI



Lo Stato può togliere la vita perché solo così si salva la vita degli altri cittadini e si salva la società purgandola degli elementi pericolosi

CONTRARI



È illogico e contraddittorio voler affermare il diritto alla vita per poi negarlo uccidendo: non si può affermare contemporaneamente il diritto alla vita e il diritto di uccidere. Non si può uccidere in nome del non uccidere

PUNTO DI VISTA UTILITARISTICO

FAVOREVOLI

Tesi della deterrenza (dissuasione)



La pena di morte è utile perché serve a proteggere la società in quanto dissuade dal crimine con la minaccia di togliere il bene più grande che è la vita e serve a impedire la replica del reato

CONTRARI

↓

non serve a dissuadere perché dissuade di più una pena estesa (ergastolo) che una pena intensa (pena di morte). Non è necessario che la pena sia crudele ma è più dissuasiva la pena certa (C. Beccaria)

↓

Chi ha deciso di uccidere lo fa ugualmente se spinto dall'ideologia politica o dal guadagno (forse pensa anche di non essere scoperto)

↓

Arthur Koestler prova che in Inghilterra all'inizio del Novecento su 250 impiccati 170 avevano assistito a due esecuzioni. Nel 1866 a Bristol su 167 condannati a morte 164 avevano assistito ad almeno un'esecuzione

Chi uccide per il raptus di un attimo non pensa alla paura
della punizione



secondo un magistrato la maggioranza degli assassini da
lui conosciuti non sapevano al mattino che la sera
avrebbero ucciso

Non c'è alcuna prova che la pena di morte abbia dissuaso
qualcuno perché con l'introduzione della pena di morte i delitti
non diminuiscono così come con la sua abolizione non
aumentano



Florida e Georgia, tra gli Stati con più esecuzioni, a partire dal
1979 hanno avuto un incrementano degli omicidi
immediatamente dopo le esecuzioni

La pena di morte non serve contro il fanatismo ideologico

Per poter dissuadere deve essere pubblica invece oggi gli Stati in genere rifiutano ogni pubblicità



Della pena di morte non si parla che a bassa voce
A. Camus, "Riflessioni sulla ghigliottina"

Coloro che commettono omicidio hanno un basso indice di recidività, negli anni '69-'73 su 6835 colpevoli di omicidio rilasciati sulla parola solo 21 (0,31%) hanno ucciso di nuovo

Da uno studio condotto dal Prof. Roger Hood per
l'ONU nel 1996



Questo studio non ha fornito alcuna prova scientifica del fatto che le esecuzioni abbiano un effetto deterrente maggiore rispetto all'ergastolo. È improbabile che si ottenga mai una tale prova scientifica, lo studio non fornisce alcun fondamento alla tesi sulla deterrenza

PUNTO DI VISTA POLITICO

I politici sostengono che loro sono a favore perché la maggioranza dei cittadini è a favore

I cittadini favorevoli sulla spinta di

L'essere favorevole dei politici e dei legislatori è strumentale all'acquisizione di consenso elettorale

Paura

Ignoranza

L'opinione pubblica è condizionata dal timore e giudica sulla base dell'emotività. I favorevoli aumentano sempre in seguito ai reati che colpiscono l'opinione pubblica

La non conoscenza del problema ne impedisce la comprensione

Nel 1975 in USA prima della lettura di un libro sulla pena di morte 51% favorevoli, dopo la lettura i favorevoli scendono al 38%

Nel 1992 negli USA Distretto di Columbia (Washington) i cittadini votano no alla reintroduzione della pena di morte

La pena di morte nei documenti internazionali

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (ONU 1948)

Art. 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona



Sembrerebbe implicito il rifiuto della pena di morte, in realtà era stata rifiutata la condanna esplicita della pena di morte che era presente nella bozza della Dichiarazione Universale preparata dal giurista francese Cassin

Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 1950 (in vigore dal 1953)

Art. 2

Il diritto alla vita è protetto dalla legge la pena di morte può essere inflitta solo in esecuzione di una sentenza pronunciata da un tribunale per un reato punito con al pena capitale dalla legge ...

È ammessa anche nei seguenti casi



Per assicurare la difesa di una persona contro le violenze illegali



Per reprimere conformemente alla legge una sommossa o un'insurrezione



Per effettuare un arresto legale o impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta

Patto sui Diritti Civili e Politici

(ONU 1966, in vigore dal 1976)

Art. 6

Il Diritto alla vita è inerente alla persona umana, questo diritto deve essere protetto dalla legge nessuno può essere arbitrariamente privato della vita ... In Paesi in cui la pena di morte non è stata abolita una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, tale pena può essere eseguita in virtù di una sentenza definitiva resa da un tribunale competente ... Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio non è assolutamente ammessa ... Ogni condannato a morte ha diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena ... La sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi da minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte ...

Qui si parla esplicitamente della pena di morte e la si ammette ma si cerca di delimitarne il campo di attuazione, grazia e commutazione della pena

Convenzione Americana dei Diritti dell'Uomo 1969

(in vigore dal 1978)

Art. 4

Si ribadisce ciò che è nel patto sui Diritti Civili e Politici nel 1966: nessuno può essere arbitrariamente privato della vita, la pena di morte va inflitta solo nei reati più gravi, il detenuto ha diritto a chiedere la grazia o la commutazione della pena, niente pena di morte a donne incinte e a minori di 18 anni.

Ma ci sono novità

Si precisa e si delimita ancora di più l'ambito di applicazione della pena

La pena capitale non sia ripristinata laddove è stata abolita

La pena capitale non sia comminata agli anziani sopra i 70 anni al momento del reato

Sospensione dell'esecuzione se il detenuto sia in attesa di appello o di grazia

In nessun caso sia irrogata la pena capitale per i reati politici o reati relativi

VI Protocollo alla Convenzione Europea del 1950

1983, in vigore dal 1985

Art. 1

La pena di morte è abolita, nessuno può essere condannato a morte né giustiziato

Art. 2

La pena di morte può essere prevista e applicata da uno Stato solo per atti commessi in tempo di guerra o nell'imminenza di una guerra

C'è l'abolizione della pena di morte in tempo di pace ma non in tempo di guerra

Secondo protocollo opzionale al patto internazionale sui diritti politici e civili del 1966

(1989, in vigore dal 1991)

Art. 1

Nessuna persona sottoposta alla giurisdizione di uno Stato parte del presente protocollo sarà giustiziata. Ogni Stato prenderà tutte le misure necessarie per abolire dalla propria giurisdizione la pena di morte

Ma c'era un'eccezione che prevedeva "l'applicazione della pena di morte in tempo di guerra in base a una condanna pronunciata per un crimine militare di estrema gravità commessa in tempo di guerra"

Protocollo alla Convenzione Americana sui Diritti dell'Uomo

1990 (in vigore dal 1993)

Art. 1

Gli Stati parte di questo protocollo non applicano la pena di morte nel proprio territorio a persone sottoposte alla loro giurisdizione

Art. 2

Nessuna riserva può essere fatta al presente protocollo, in ogni caso all'atto della ratifica ... gli Stati parte di questo strumento possono dichiarare che si riservano il diritto di imporre la pena di morte in tempo di guerra nel rispetto del diritto internazionale per crimini più gravi di natura militari

Rispetto alla Convenzione del 1969 la pena di morte viene limitata al tempo di guerra, dopo 10 anni gli Stati americani firmatari si allineano all'Europa

Linee guida dell'Unione Europea sul tema della pena di morte

Lussemburgo 1998

L'Unione Europea ritiene che l'abolizione della pena di morte contribuisca all'innalzamento della dignità umana e al progressivo sviluppo dei diritti umani.

Gli obiettivi dell'Unione Europea sono:

←
Lavorare nel senso
dell'abolizione universale della
pena di morte come punto
fermo su cui concordano tutti i
Paesi membri dell'UE

→
Laddove la pena di morte
non è ancora abolita,
lavorare affinché siano
rispettati gli standard di
applicabilità minima:

←
Solo per crimini gravi, minor sofferenza possibile, solo al termine di un
procedimento legale completo svolto dai tribunali regolari, mai in
pubblico, mai come vendetta politica, no a donne incinte o puerpere,
no sotto i 18 anni, no a disabili mentali, diritto di appello grazia o
commutazione della pena


Statuto del tribunale internazionale

(Roma 1998)

Art. 77



Sanzioni applicabili



Pena detentiva per
un periodo massimo
di 30 anni

Ergastolo in casi di
crimini particolarmente
gravi

Non è prevista la pena di morte

Mozione del Senato italiano sulla moratoria delle esecuzioni

(approvata all'unanimità il 25 Febbraio 1999)

Il Governo italiano nel 1997 e nel 1998 ha sottoposto alla Commissione per i Diritti Umani dell'ONU una risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali e per l'abolizione della pena di morte ...

è necessario continuare l'opera di sensibilizzazione a favore della risoluzione per la moratoria attraverso anche l'invio di missioni in Paesi di vari continenti ...


il Senato impegna il Governo a continuare ad assicurare il contributo determinante dell'Italia

Commissione per i diritti umani risoluzione sulla pena di morte

(ONU – Ginevra 1999)

La Commissione chiede a tutti gli Stati che siano parti contraenti del patto Internazionale su i diritti civili e politici che ancora non l'abbiano fatto di considerare l'adesione o la ratifica del II° protocollo opzionale al Patto, mirante all'abolizione della pena di morte

Invita tutti gli Stati che ancora mantengono la pena di morte a



Approvata con 30 voti a favore 11 contrari 12 astenuti

Risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

26 Maggio 1999

Art. 1

L'Assemblea ... riafferma il convincimento che l'applicazione della pena di morte costituisce una pena inumana e degradante e una violazione del più importante dei diritti umani, il diritto alla vita. Essa conferma dunque l'opinione che la pena non ha spazio nelle società civilizzate, democratiche e governate dalla legalità

Invita a ratificare gli Stati che non hanno ratificato il VI°
Protocollo alla Convenzione Europa del 1950

Dichiarazione congiunta dei Paesi mantenitori sul tema della pena di morte

Lettera al Presidente dell'Ecosoc (22 Luglio 1999)

Ci dissociamo dalla risoluzione del 1999 della Commissione per i Diritti Umani dell'ONU perché

Non c'è consenso internazionale sull'abolizione della pena di morte

Il problema se abolire o no la pena di morte andrebbe vagliato in ogni singolo Stato e non nell'ambito di un'organizzazione internazionale

La pena di morte è stata considerata attinente al diritto alla vita, questo però deve essere controbilanciato dai diritti delle vittime e dal diritto della comunità a vivere in pace e sicurezza

Assemblea Generale dell'ONU proposta di risoluzione sulla pena di morte

(8 novembre 1999)

L'Unione Europea appoggiata da altri Stati presenta all'Assemblea generale una proposta di moratoria. La proposta subisce 17 emendamenti che tendono a mantenere la pena di morte. L'UE ritira la proposta per timore di una sconfitta (18 Novembre)

**Risoluzione del Parlamento Europeo
sull'istituzione di una moratoria universale
delle esecuzioni capitali
18 Novembre 1999**

Il parlamento chiede la moratoria soprattutto agli
Stati Uniti



Mozione del Senato Italiano sulla pena di morte

24 Novembre 1999

La sospensione delle condanne capitali costituisce una scelta di carattere umanitario di grande valore con cui aprire il nuovo millennio




Il Governo italiano deve impegnarsi all'interno dell'UE perché continui la pressione per la moratoria come pregiudiziale per i nuovi ingressi nell'Unione

Commissione Onu per i Diritti Umani 2000



Per il quarto anno consecutivo ha approvato una risoluzione presentata dalla Unione Europea per la moratoria con 27 voti a favore, 13 contrari, 12 astenuti



Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU per una moratoria sulla pena di morte 2007

È il documento più importante che l'umanità abbia prodotto
sulla pena di morte, approvato con:

104 voti a favore

54 contrari

29 astenuti

Ha valore morale e politico, non giuridico.

Il documento invita a “*stabilire una moratoria delle esecuzioni
nella prospettiva dell'abolizione della pena di morte*”. Invita
inoltre gli Stati che l'hanno abolita a non reintrodurla perché
“l'uso della pena di morte mina la dignità umana”